

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 185/44/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso del 21 dicembre 2010 l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Milano ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano del 23 aprile 2010 n. 143/21 che aveva accolto il ricorso proposto da Ma. Fr. Ac. avverso cartella di pagamento dell'importo di € 9.175,00 attinente a sanzioni applicate a titolo di ritardato pagamento delle imposte dovute in dipendenza di avviso di liquidazione: avviso questo, però, parimenti impugnato dal contribuente e risultato annullato dalla Commissione tributaria provinciale.

A fondamento dell'emessa pronuncia l'antecedente Commissione ha posto l'affermazione di illegittimità della cartella di pagamento, in quanto fondata su di un atto, quale l'accennatosi avviso di liquidazione, che era stato infine annullato e divenuto quindi inesistente.

L'ufficio appellante, per contro, sostiene che, dal momento che il ricorso avverso l'atto impositivo non sospende l'obbligo di pagamento, il contribuente era comunque tenuto a versare le somme imputategli a debito con l'avviso di liquidazione entro il termine di sessanta giorni, e l'aver violato un tale obbligo aveva determinato l'applicabilità comunque della sanzione, la cui legittimità si chiede in questa sede di riesame di accertare. L'appellato non si è costituito nel grado.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il gravame non ha fondamento.

L'obbligo di pagamento delle sanzioni in effetti non poteva e non può sopravvivere all'invalidazione dell'atto presupposto e che ha dato appunto causa alla loro applicabilità, poiché, in ragione del vincolo indefettibile di accessorietà che oggettivamente intercorre fra il provvedimento sanzionatorio e l'obbligazione principale e condizionante da cui esso trae origine, non può ammettersi che, una volta dichiarata l'illegittimità della pretesa per così dire fondamentale, possa continuare a prodursene un conseguente effetto qualsivoglia in inizio derivazione, la cui permanenza ulteriore non può che restare così condizionata ed in maniera necessitata dalle vicende del rapporto originario.

**P.Q.M.**

La Commissione tributaria regionale di Milano rigetta l'appello.